

Lotto 4

Schema di Polizza

“Globale Fabbricati”

I.A.C.P. della PROVINCIA
DI CAMPOBASSO

Via Monte Grappa n.23
86100 Campobasso

Effetto: ore 24 del 15.07.2018
Scadenza: ore 24 del 15.07.2019

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurato	La persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata garanzia.
Broker	Il Broker affidatario del servizio di cui si avvale l'Ente Contraente: Assidea srl;
Contraente	L'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso che stipula il presente contratto assicurativo, nell'interesse proprio e/o di altri;
Condizioni di Assicurazione	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
Franchigia	L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Scoperto	la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
Risarcimento	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DA INCENDIO ED ALTRI EVENTI**

Sezione 1

Art. 1(Sez. 1) -Oggetto dell'Assicurazione-

La Società assicura i seguenti beni e le seguenti fattispecie, per le seguenti somme:

Partita	Descrizione	Somma Assicurata
I. Beni immobili	Intendendosi per tali fabbricati, edificati o loro parti di proprietà e/o amministrati e/o detenuti e/o condotti, compresi quelli che la Contraente, di seguito denominata Ente, abbia e/o conceda in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, nulla escluso né eccettuato, compresi fissi, infissi, recinzioni, opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di illuminazione, di ascensori, di montacarichi, di rilevazione e segnalazione e quant'altro destinato a servizio o ornamento dei beni immobili di proprietà e/o amministrati e/o detenuti e/o condotti dall'Ente.	€ 250.000.000,00
II. Beni mobili	Intendendosi per tali tutto quanto di proprietà e/o amministrato dall'Ente nonché le cose di terzi che essa abbia e/o conceda in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, posti all'interno delle aree in cui sono ubicati i beni immobili di cui al precedente punto 1, ovvero all'aperto per loro destinazione d'uso, con l'inclusione di prodotti necessari per l'attività dell'assicurato, scorte e materiale di consumo, imballaggi, infiammabili, lastre di cristallo e vetro, insegne anche in materiale plastico e luminose, e relative intelaiature, purché pertinenti ai fabbricati, nonché di valori, eventuali quadri, dipinti, arazzi e/o oggetti d'arte o di particolare valore scientifico; mezzi semoventi o autoveicoli in genere non registrati al P.R.A.	
III. Ricorso di terzi	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quali civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali- dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi,	€ 5.000.000,00=

purchè avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro e sino alla concorrenza del 10% del massimale. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

contro i danni materiali e diretti causati da:

1. **Incendio**, combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
2. **Esplosione**, sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
3. **Implosione**, repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi;
4. **Scoppio**, anche esterno, repentino dirompere di contenitori o corpi per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio;
5. **Azione del fulmine**, anche senza sviluppo di fiamma;
6. **Onda sonora**, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. **Urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via, non appartenenti e non in uso all'Ente Assicurato;
8. **Caduta aeromobili** o corpi orbitanti meteoriti, loro parti o cose da essi trasportate.

e conto i danni, causati da:

9. **Fumo**: fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini o quand'anche sviluppatosi in seguito ad incendio di beni diversi da quelli assicurati;

10. **Fenomeno elettrico**, intendendosi per tale correnti o scariche elettriche da qualsiasi motivo provocate, che provochino conseguenze sui beni assicurati anche se di proprietà di terzi, con l'esclusione dei danni prodotti da usura e carenza di manutenzione, nonché dei danni di cui deve rispondere per legge o contratto il costruttore e/o il fornitore del bene danneggiato ed, infine conseguenti ai difetti noti al momento della stipula del contratto;
11. **Rottura accidentale di lastre** di cristallo, mezzo cristallo o vetro stampato anche se decorato. Sono in garanzia i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione conseguente alla rottura per causa accidentale o per fatto di terzi delle su menzionate lastre con altre nuove eguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto ed installazione. Limitatamente a questa garanzia sono, però, esclusi i danni:
a) conseguenti agli eventi atmosferici;
b) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di manodopera esterna.
12. **Demolizione o sgombero di macerie**, intendendosi per tali le spese di demolizione, smaltimento, ricollocazione, sgombero e maggiori spese necessarie per l'osservanza di leggi e regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolino sia la costruzione o la riparazione di fabbricati e strutture, sia l'uso dei suoli;
13. **Caduta di ascensori e montacarichi**, relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche dell'impianto e dalle altre parti dell'immobile;
14. **Parificazione danni**. Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o i danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

Art. 2 (Sez. 1) -Limiti e sottolimiti di indennizzo-

Il presente Schema di polizza prevede per questa Sezione l'applicazione di limiti e/o sottolimiti di risarcimento come dalla tabella riportata:

Evento e/o garanzia	Limite di indennizzo (euro)
Per sinistro, salvo limiti inferiori di seguito riportati	20.000.000,00=
Fenomeno elettrico per anno	100.000,00=
Fenomeno elettrico per sinistro	5.000,00=
Rottura lastre per sinistro	5.000,00=
Rottura lastre per anno	50.000,00=
Limite per singola lastra	1.000,00=
Demolizione e sgombero	200.000,00=
Eventi atmosferici per sinistro	70% somma assicurata
Sovraccarico di neve per sinistro e per anno	5.000.000,00=
Inondazioni, esondazioni alluvioni, allagamenti per anno/sinistro	8.000.000,00=
Frane per sx e per anno	500.000,00=
Terremoto per sx e per anno	3.000.000,00=
Eventi socio politici per sx e per anno	8.000.000,00=
Atti di terrorismo per anno	10.000.000,00=
Fuoriuscita acqua condotta e ricerca guasti per sinistro	15.000,00=
Gelo per sx e per anno	200.000,00=
Anticipo indennizzi	2.000.000,00=
Onorario periti indennizzo liquidabile	2% max 100.000,00
Ricostruzioni archivi per sx e per anno	50.000,00=

Evento e/o garanzia	Limite di indennizzo (euro)
Spese extra, per anno e per sinistro	30.000,00=
Perdita pigioni per sx e per anno	200.000,00=

Art. 3 (Sez. 1) –Franchigie e/o scoperti-

Il presente Schema di polizza prevede, per questa Sezione, l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di liquidazione dei danni risarcibili da parte della Società, come dalla tabella riportata:

Evento	Scoperto (percentuale)	Franchigia e/o minimo scoperto (Euro)
Franchigia frontale	-	500,00=
Fenomeno elettrico	-	250,00=
Eventi atmosferici	10%-	2.500,00=
Sovraccarico di neve	-	50.000,00=
Inondazioni, esondazioni alluvioni, allagamenti	10%-	5.000,00=
Frane	10%	10.000,00=
Eventi socio politici	10%-	2.500,00=
Atti di terrorismo	-	20.000,00=
Terremoto per ubicazione	20%	75.000,00=
Fuoriuscita acqua condotta - ricerca guasto	-	1.500,00=
Mancato freddo	-	1.500,00=
Gelo	-	5.000,00=
Spese extra	10%	2.500,00=
Rottura lastre	-	100,00=
Perdita pigioni	10%	10.000,00

Art. 4 (Sez. 1) – Estensioni-

Si intendono compresi nella garanzia i danni riconducibili a:

- a. **Eventi atmosferici**, intendendosi per tali uragano, bufera, tempesta, nubifragio, trombe d'aria/acqua, grandine, caduta di alberi, vento ed urto di cose da esso trascinate o fatte crollare.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a qualsiasi altra apertura anche protetta da solo vetro, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) subiti da:
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;

- cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

A deroga di quanto sopra riportato l'assicurazione sarà operante per beni mobili che per natura o destinazione si trovino, nell'ambito dell'Ente, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, previa applicazione, in caso di sinistro indennizzabile, di uno scoperto del 20% min. € 3.000,00 e un limite di indennizzo per sinistro di € 50.000,00.

- b) Sovraccarico di neve** sui tetti, compresi i danni che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, di pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve e con l'esclusione dei danni a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982) e al loro contenuto, dei danni a capannoni pressostatici e al loro contenuto, dei danni a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto, dei danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, nonché dei danni causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

- c) Inondazioni, esondazioni, alluvioni e allagamenti**, anche se conseguenti a terremoto; Limitatamente alla presente, in aggiunta a quanto stabilito dall'art.5, la Società non risponde dei danni:

- derivanti da umidità o stillicidio;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
- a enti mobili all'aperto;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.

A deroga di quanto sopra riportato, l'assicurazione sarà operante per beni mobili che per natura o destinazione si trovino, nell'ambito dell'Ente, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, previa applicazione, in caso di sinistro indennizzabile, di uno scoperto del 20% min. € 5.000,00 e un limite di indennizzo per sinistro di € 100.000,00.

- d) Frane**, ossia smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, slavine, valanghe, cadute di massi;
- e) Eventi sociopolitici**, ossia i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero o sommossa. Sono, inoltre, coperti gli altri danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La società non risponde dei danni, comunque, conseguenti alla seguente estensione di garanzia:

- a). di inondazione o frana;
- c). di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d). subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e). causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f). verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

g). dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

f) Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

Intendendosi per tali le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 3 per cento del premio.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

g) Terremoto

Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

h) Fuoriuscita di acqua condotta, compresa anche l'acqua piovana, causata da guasto o rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o, comunque, da strutture di veicolazione, compresi i danni provocati da rigurgiti di fogna, compresi i costi di ricerca e ripristino del guasto inerente la fuoriuscita di acqua condotta;

i) Dispersione sostanze. La Società risponde dei danni di dispersione delle sostanze liquide e/o gassose contenute in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

Limitatamente alla presente garanzia, in aggiunta a quanto stabilito dall'art.5, la Società non risponde dei danni:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e della sua riparazione.

l) Gelo. La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 72 ore antecedenti il sinistro.

m) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 5 (Sez. 1) – Esclusioni-

La garanzia non comprende i danni:

- prodotti da usura, carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore e il fornitore;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti a fenomeni prodotti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- conseguenti a dolo del contraente o dell'assicurato;
- conseguenti a smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è stata prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- causati da maremoti, eruzioni vulcaniche;
- di (cyber exclusion):
 - a. perdita, alterazione o distruzione dei dati, programmi di codifica o software;
 - b. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
 - c. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer o virus o software simili (es.: trjoan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi internet, siti web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti – web o intranet;

e per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:

- f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
- g) violazione della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni,

semprechè tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.

Naturalmente nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1 e 2 derivi altro danno materiale e diretto, tale danno e le eventuali relative conseguenze si intendono coperte dalla presente polizza.

- Da Inquinamento e/ contaminazione ambientale
- Causati da eruzioni vulcaniche
- Causati da guasti a linee di alimentazioni

Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

A) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

B) archivi, documenti, disegni, registri, microfili, fotocolor;

C) schede, dischi, nastri e film per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;

D) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

E) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Compagnia risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 6 (Sez. 1) -Condizioni integrative-

- a) **Anticipo indennizzi.** La Società liquiderà, prima dell'indennizzo definitivo, un acconto pari al 50% dell'importo presumibile per tale indennizzo in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia quantificabile in un importo pari ad almeno € 100.000,00=; l'obbligo della Società verrà in essere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
- b) **Onorari periti.** In caso di sinistro indennizzabile la Società rimborserà le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dal successivo art. 13). In caso di lodo arbitrale la Società rimborserà la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, sempreché l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente.
- c) **Ricostruzione archivi.** Nell'evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, fosse danneggiato il materiale di archivio allocato negli uffici dell'Ente, la Società rimborserà, per il rifacimento della documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato per i beni mobili.
- d) **Colpa grave.** L'assicurazione si intende operante quand'anche il danno sia stato prodotto per colpa grave dell'Ente, di suoi preposti o Amministratori.

- e) **Danni consequenziali**, intendendosi per tali i danni subiti dai beni assicurati in conseguenza di eventi che colpiscano beni di proprietà dell'Ente e/o di terzi e che siano previsti dalle presenti condizioni di polizza. Nel caso in cui i danni consequenziali siano causati da eventi che abbiano colpito beni di terzi si intende inoperante il successivo art. 16 (Rinuncia al diritto di rivalsa).
- f) **Perdita pigioni**. La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento di fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.
- g) **Spese extra (extra expenses)** La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro) e riguardino, a titolo di esempio:
- L'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
 - Il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
 - Le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
 - Gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- Scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- Difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Non sono rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo o, comunque, le maggiori spese nel caso in cui l'attività dell'Ente assicurato venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

E' condizione essenziale che l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro 12 mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 7 (Sez. 1) - Determinazione dell'ammontare del danno -

- A) La determinazione del valore dei beni al momento del sinistro ai sensi della presente sezione (Valore a nuovo) sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
- 1) Fabbricati – si stima il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area su cui esso insiste;
 - 2) Macchinari – si stima il costo di sostituzione dei macchinari con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri fiscali;
 - 3) Altri Beni – si stima il costo di sostituzione di detti beni, che non potrà comunque eccedere il prezzo di mercato eventualmente applicabile.

Qualora a seguito di un sinistro risultino danneggiati beni venduti in attesa di consegna, purchè non siano assicurati dall'acquirente e non risulti possibile sostituirli con equivalenti beni illesi, l'indennizzo sarà determinato sulla base del prezzo di vendita convenuto, meno tutti gli sconti e gli eventuali abbuoni, nonché le spese a cui tali beni sarebbero stati soggetti se nessun sinistro fosse avvenuto. L'accordo di vendita dei beni in questione dovrà essere provato per iscritto.

B) La determinazione dell'indennizzo dovuto dalla compagnia ai sensi della presente sezione sarà effettuata come segue:

- 1) Se il valore assicurato è superiore od uguale al "valore a nuovo" del relativo bene, come sopra determinato, l'indennizzo sarà pari al detto "valore a nuovo";
- 2) Se il valore assicurato è inferiore al "Valore a nuovo" del relativo bene, come sopra determinato, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il valore assicurato ed il "valore a nuovo".

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi che precedono, i costi di rimpiazzo (pari alla differenza tra "Valore a nuovo" e valore effettivo dei relativi beni nello stato in cui si trovano al momento del sinistro determinato senza l'applicazione dei criteri di cui alla lettera "A" che precede) saranno rimborsati dalla compagnia entro 30 giorni dalla data, rispettivamente: per il caso di fabbricati, di ultimazione dei lavori di costruzione, e per il caso di macchinari ed altri beni, di sostituzione. Fermo restando che detta data – salvi casi di forza maggiore – non potrà comunque eccedere i 12 mesi dalla data di determinazione consensuale del danno o di perizia.

Art. 8 (Sez. 1) -Variazioni del rischio-

In relazione a quanto previsto agli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, e previo esonero per l'Ente dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei beni immobili assicurati o contenenti i beni mobili assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, gli elementi presentati dall'Ente sono considerati sufficienti per l'apprezzamento dei rischi assicurati ai sensi della presente polizza.

L'eventuale mancata comunicazione di sinistri che abbiano coinvolto, in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, i beni e/o le fattispecie di cui ai precedenti artt. 1), 4) e 6) Sez. 1, non sarà invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli artt. 1896, 1897 e 1898 del codice civile, ed in tali casi:

- l'eventuale variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento del rischio si è verificato, e la stessa sarà formalizzata mediante emissione di apposita appendice;
- la regolazione del premio (attiva o passiva) sarà contabilizzata in via posticipata rispetto alla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si è verificata la variazione di rischio;
- ove l'Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà uguale diritto all' indennizzo del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'eventuale premio aggiuntivo.

Art. 9 (Sez. 1) –Ispezione dei beni assicurati-

La Compagnia ha in ogni momento il diritto di esaminare i Beni ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni ad essi relativi.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE
SEZIONE 2**

Art. 1 (sez. 2) -Oggetto dell'assicurazione-

La Società assicura sino a concorrenza del massimale di seguito riportato, la somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata questa assicurazione, nella sua qualità di proprietario, conduttore o gestore dei beni assicurati.

A titolo descrittivo e non limitativo, la garanzia comprende i danni derivanti :

- dallo spargimento di acqua e rigurgito di fognature, conseguenti a rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
- dalla caduta di antenne radio-televisive facenti parte di impianto centralizzato ;
- dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi per bambini di pertinenza del Fabbricato ;
- da Incendio, scoppio, esplosione;
- da caduta accidentale di neve dai tetti e dalle coperture in genere;
- da fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;

Art. 2 (Sez. 2)- Massimali assicurati-

Con riferimento a questa sezione, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali di garanzia:

Responsabilità Civile verso Terzi:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - per ogni sinistro | € 1.000.000,00 |
| - con il limite per persona di | € 1.000.000,00 |
| - con il limite per cose di | € 1.000.000,00 |

Art. 3 (Sez. 2) -Delimitazioni ed esclusioni-

Con riferimento a questa sezione, non sono considerati terzi

- se con lui conviventi : il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine ;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui sopra ;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla conduzione, manutenzione o pulizia del Fabbricato e dei relativi impianti.

Con riferimento a questa sezione, sono esclusi i danni:

- da umidità, stilloidio e in genere da insalubrità dei locali ;
- da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti o professioni;
- da inquinamento ;
- da furto ;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

- derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- derivanti da campi elettromagnetici;
- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da amianto e qualsiasi sostanza contenente amianto;
- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla D.Lgs. nr. 209/2005, ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi salvo, eccezion fatta per le cose che per volume o peso non possono essere rimosse.

Art. 4 (Sez. 2) -Fuoriuscita di acqua condotta, gelo ed occlusione-

La Società risponde dei danni da fuoriuscita di acqua condotta, gelo ed occlusione di tubazioni e condutture, impianti idrici, igienici e di riscaldamento (esclusi quelli di raccolta e deflusso dell'acqua piovana) stabilmente installati all'interno del Fabbricato a seguito di rottura accidentale.

La presente copertura si intende prestata, sino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 5 (Sez. 2) -Interruzioni di attività-

Vengono compresi in garanzia i danni conseguenti a interruzioni e/o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

La presente copertura si intende prestata, sino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 6 (Sez. 2) -Danni da furto-

A parziale deroga di quanto previsto dall'art.3) di questa sezione, l'assicurazione vale per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere il fatto – di impalcature e/o ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato.

Art. 7 (Sez. 2) -Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione-

L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato, a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto e che l'assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

Art. 8 (Sez. 2) -Franchigia-

Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato resterà a carico del Contraente l'importo della franchigia fissa per sinistro pari ad Euro 2.500,00.

**CONDIZIONI GENERALI
SEZIONE 3****Art. 9 Pagamento del premio e termini di rispetto**

L'Ente pagherà alla Società, per il tramite del broker di cui al successivo art.22, a ogni scadenza e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione. Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui al precedente art. 8) sez. 1 ed al successivo art. 10).

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 60 (sessanta) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società con le modalità previste al successivo art. 11.

Il pagamento dei premi effettuati per il tramite del broker, hanno effetto liberatorio per l'Ente Contraente.

I flussi finanziari inerenti il presente contratto (premi e franchigie), effettuati dall'Ente al Broker e per esso alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 9 bis.

Art. 10 Procedure per la gestione dei sinistri

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

1) In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese sostenute a tale scopo sono a carico della compagnia nei limiti previsti dall'art.1914 c.c.;
- b) darne avviso alla compagnia entro 15 (Quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del c.c.;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1015 del c.c.

Il contraente o l'assicurato deve altresì:

- c) ove applicabile, rendere, nei 15 (quindici) giorni successivi, dichiarazione scritta alle autorità competenti del luogo, precisando in particolare, la data di verifica del sinistro; la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla compagnia;
- d) non alterare lo stato dei luoghi dei beni e, comunque, conservare traccia del sinistro fino al termine delle operazioni peritali, senza che ciò attribuisca al contraente/assicurato alcun diritto all'indennizzo;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni esistenti al momento del sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione della compagnia i propri documenti contabili o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dalla compagnia o dai periti da questa incaricati, ai fini delle necessarie indagini e verifiche.

Nel caso di danni da interruzione di esercizio (semprechè la relativa garanzia sia stata acquistata), il contraente o l'assicurato dovrà:

- f) fare e permettere che sia fatto tutto ciò che è ragionevolmente possibile, anche su indicazione della compagnia, per minimizzare o impedire l'interruzione dell'attività a causa del sinistro;
- g) fornire alla compagnia, non appena possibile, una descrizione particolareggiata dei danni subiti a causa dell'interruzione o riduzione dell'attività.

Se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di salvataggio di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo; qualora invece, l'omissione sia dipesa da colpa, la compagnia ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

2) Osservazione del bilancio tecnico

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Ente, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente punto b.1);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

3) Gestione delle vertenze

3a) La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

3b) Il Broker - Assiste la Contraente e la Società in ogni fase della vertenza.

Art. 11 Esagerazione dolosa del danno

Il contraente / assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno, dichiarati distrutti, danneggiati o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulti, sottragga o manometta beni salvati, utilizzi mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce del sinistro o contribuisca alla sua verifica, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 Procedura per la determinazione del danno risarcibile

L'ammontare del danno risarcibile ai sensi della presente polizza sarà determinato come segue:

- direttamente dalla compagnia o da periti da questa incaricati, in contraddittorio con il contraente / assicurato o persona da esso designata.

Oppure, a richiesta di una delle parti:

- mediante periti nominati uno dalla compagnia e uno dal contraente / assicurato con apposito atto scritto.

I due periti così nominati dovranno nominare un terzo qualora vi sia disaccordo fra loro in merito alla determinazione del danno risarcibile, ed anche prima, qualora ne faccia richiesta uno di essi. Il terzo perito interverrà soltanto in caso di disaccordo tra i primi due e le decisioni sulle questioni controversie saranno adottate a maggioranza.

Ciascun perito avrà facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri soggetti, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali ma non potranno partecipare alla decisione in merito alla determinazione del danno risarcibile.

Qualora una delle parti provveda alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, saranno demandate al presidente del tribunale del luogo in cui il sinistro si è verificato.

La compagnia indennizzerà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli oneri dei periti, consulenti e/o professionisti in genere, che l'assicurato abbia nominato ai sensi delle disposizioni che precedono, fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza e purché preventivamente autorizzati dalla compagnia.

Resta convenuto che l'ammontare degli onorari rimborsabili non potrà comunque eccedere quelli determinati secondo le tariffe professionali applicabili.

Art. 13 Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 14 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Qualora, in relazione al Sinistro, sia stato avviato un procedimento giudiziario, l'Assicurato potrà ottenere il pagamento dell'Indennizzo - salvo che il Sinistro sia stato determinato con dolo del Contraente/Assicurato - solo a condizione che venga rilasciata alla Compagnia una fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia della restituzione dell'Indennizzo pagato dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora all'esito del giudizio risulti che il Sinistro non è coperto dall'Assicurazione.

Art. 15 Aggiornamento delle somme assicurate

Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei beni mobili e beni immobili come definiti al precedente Art. 1) sez. 1, e che l'Ente fornirà alla Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, un aggiornamento delle somme assicurate di tali beni con l'indicazione del loro valore come da precedente Art. 7) sez 1 lett. a), punti a.1) ed a.2), si precisa che:

- a) la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Ente, eventuali beni che siano dalla stessa acquisiti e/o alla stessa trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, entro il limite massimo del 20% della somma assicurata totale, fermo l'obbligo del Contraente di corrispondere le differenze di premio preventivamente pattuito derivanti dall'aggravamento;
- b) la Società accetterà come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione predisposta dall'Ente e, fermo restando che tali valori non costituiscono "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 del codice civile e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

L'Ente si impegna a comunicare entro 120 giorni dalla scadenza delle rate annuali successive, i dati consuntivi necessari all'aggiornamento delle somme assicurate di cui al precedente art. 1) sez. 1.

Art. 16 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra la Società assicuratrice e l'Ente dovranno tenersi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). E' tuttavia consentito l'uso della posta elettronica ordinaria, fax, oltrechè, delle raccomandate a/r.

Le comunicazioni dovranno avvenire per il tramite del broker di cui al successivo art. 22.

Art. 17 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

In caso di sinistro l'Ente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio a questa derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi a suo carico. Qualora si accerti che l'inadempienza è imputabile a colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso in cui venisse accertata connivenza con eventuali terzi danneggiati o favoritismo riguardo alle loro pretese, decadono i diritti derivanti dal contratto.

Art. 18 Titolarità dei diritti

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro

previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 19 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro, fino al sessantesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 20 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 21 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 15.07.2018 alle ore 24:00 del 15.07.2019, e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta. Inoltre, alla scadenza del contratto, salvo il caso di recesso per sinistro, la Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere una proroga dell'assicurazione per un periodo di 2 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto. All'Ente competerà, comunque, il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.

Art. 22 Riferimento al codice civile – Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente.

Art. 23 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
2+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 22, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.
- f) Alla Coassicuratrice Delegataria è attribuita la rappresentanza processuale delle altre compagnie mandanti e pertanto, l'azione promossa contro la sola delegataria spiegherà i suoi effetti anche nei confronti delle coassicuratrici deleganti.

Art. 24 Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 25 Gestione del contratto

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea Srl, Piazza V. Emanuele n.23 – 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: gestione.area3@pec.assidea.it, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000505802, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 20, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

L'Ente Contraente

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 8 Pagamento del premio e termini di rispetto
- Art. 9 Procedure per la gestione dei sinistri
- Art. 10 Aggiornamento delle somme assicurate
- Art. 15 Facoltà di recesso
- Art. 20 Coassicurazione e Delega

L'Ente Contraente

LA SOCIETA'
